COMUNE DI CAPONAGO (Provincia di Monza e Brianza)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEO SORVEGLIANZA

Art. 1. Finalità e definizioni	3
Art. 2. Ambito di applicazione	4
Art. 3. Trattamento dei dati personali e finalità del sistema di videosorveglianza	4
Art. 4. Obblighi per il titolare, responsabile ed incaricato del trattamento	4
Art. 5. Responsabile ed incaricati	5
Art. 6. Accertamento di illeciti	5
Art. 7. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	5
Art. 8. Obblighi degli operatori	6
Art. 9. Informazioni rese al momento della raccolta	6
Art. 10. Diritti dell'interessato	7
Art. 11. Sicurezza dei dati	8
Art. 12. Cessazione del trattamento dei dati	8
Art. 13. Limiti alla utilizzabilità di dati personali	8
Art. 14. Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali	9
Art. 15. Comunicazione	9
Art. 16. Tutela	9
Art. 17. Modifiche regolamentari	9
Art. 18. Abrogazione norme	10

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e definizioni

- 1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio comunale, gestito ed impiegato dal Comune di Caponago, Servizio di Polizia Locale si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
- 2) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ai provvedimenti del Garante in materia di video sorveglianza.
- 3) Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso l'ufficio della Polizia Locale e trattato esclusivamente mediante riprese video registrate, che, in relazione al luogo di installazione delle videocamere interessano i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
 - b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso un sistema di video sorveglianza;
 - d) per "titolare", il Comune di Caponago nella persona del Sindaco pro-tempore, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "responsabile", la persona fisica, preposta dal titolare al trattamento di dati personali:
 - f) per "incaricato", la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal Responsabile o dal titolare al trattamento di dati personali;
 - g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1) Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante un sistema di video sorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Caponago e trattati dall'ufficio della Polizia Locale.

Art. 3 - Trattamento dei dati personali e finalità del sistema di videosorveglianza.

- 1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un sistema di videosorveglianza.
- 2) Le finalità istituzionali del suddetto sistema, conforme alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Caponago, sono:
 - a) Attivazione di uno strumento di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
 - b) Ricostruzione, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo in modo da permettere un intervento successivo della Polizia Locale o delle altre forze di polizia a tutela del patrimonio pubblico;
 - c) Tutelare il patrimonio comunale;
 - d) Rilevare infrazioni al codice della strada con le modalità e le omologazioni di legge;
 - e) Prevenire e reprimere illeciti di natura penale, quali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale, degrado ambientale e di disturbo alla quiete pubblica.
- 3) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive che, in relazione al luogo di installazione, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
- 4) L'attività di video sorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili e limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.
- 5) La possibilità di avere dati ed immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente.
- 6) L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE, RESPONSABILE ED INCARICATO DEL TRATTAMENTO

Art. 4 - Notificazione

1) I casi trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 5 – Responsabile ed incaricati

- 1) Il Sindaco in qualità di rappresentante legale dell'Ente ed è titolare del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 2003 e può nominare il responsabile del trattamento dati.
- 2) Il responsabile deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di trattamento dei dati personali e individua gli incaricati al trattamento dei dati. Il responsabile, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle istruzioni impartite agli incaricati.
- 3) Gli incaricati, nominati dal responsabile del trattamento dati o dal titolare, procedono al trattamento, elaborando i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi alle istruzioni impartite dal responsabile. L'utilizzo degli apparati di video sorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.
- 4) Prima dell'utilizzo di tali apparati, gli incaricati saranno istruiti al corretto uso degli stessi; nella fase di utilizzo, nel trattamento dei dati si atterranno alle misure di sicurezza indicate nel documento per la sicurezza della privacy.

Art. 6 – Accertamento di illeciti

- 1) Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti per la sicurezza pubblica, l'incaricato della video sorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
- 2) In tali casi, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
- 3) Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia Locale e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 7 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza:

- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
- 2) I dati personali sono ripresi attraverso telecamere mobili di videosorveglianza, installate in aree a rischio, quali: incroci, piazze, parcheggi, cimitero, parchi ed immobili pubblici, strade e zone periferiche ad alto rischio di abbandono di rifiuti del territorio comunale, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, riportato nell'avviso alla cittadinanza da parte del Sindaco.
- 3) Gli apparati di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale, in bianco/nero con luce insufficiente o notturne con luce artificiale infrarosso. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti in una memoria interna alla telecamera e successivamente controllati presso l'ufficio del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e in caso di necessità salvate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, poiché lo strumento non è presidiato. Le immagini videoregistrate sono di norma conservate per un tempo non superiore alle 72 (settantadue) ore e, comunque, nel rispetto dei termini previsti nel provvedimento del Garante dell' 08 aprile 2010. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato, con la cancellazione automatica dei dati precedentemente registrati mediante sovra-scrittura, in caso di non utilizzo delle immagini riprese.

Art. 8 - Obblighi degli operatori

- 1) L'utilizzo del sistema di videosorveglianza da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal precedente articolo, come eventualmente modificato ed integrato.
- 2) L'utilizzo è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
- 3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Comandante della Polizia Locale che informa tempestivamente il Sindaco.
- 4) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative e civili, oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 9 - Informazioni rese al momento della raccolta

- 1) Il Comune di Caponago, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 1993, n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle aree in cui sono posizionati gli apparati di videosorveglianza, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area videosorvegliata La registrazione è effettuata dalla Polizia Locale per fini di sicurezza" come indicato nel provvedimento del Garante dell' 08 aprile 2010".
- 2) Il Comune di Caponago, nella persona del titolare, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione della videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale degli apparati e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 14, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 10 - Diritti dell'interessato

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare, del responsabile e degli incaricati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - 3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

- 3) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 4) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 5) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
- 6) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 11 - Sicurezza dei dati

- 1) I dati relativi alle immagini vengono temporaneamente memorizzati su memoria di capienza adeguata e il sistema procede alla cancellazione automatica mediante sovra-scrittura con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
- 2) Le immagini vengono visionate dagli incaricati del trattamento di norma solo in caso di necessità e restano memorizzate per un massimo 72 (settantadue).
- 3) Nell'ipotesi di accertamento di illeciti d cui all'art. 6, le immagini vengono salvate per la conservazione su apposito supporto magnetico. Il Documento Programmatico sulla Sicurezza redatto ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 196/2003 disciplina le misure di sicurezza per l'accesso alle immagini e per la conservazione dei supporti magnetici.
- 4) Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità in presenza di provvedimenti da questi emanati.

Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati

- 1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
- 2) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti

Sono fatte salve le sanzioni amministrative, penali e civili previste dalla legge.

Art. 13 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1) La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 14 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1) La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice di cui al precedente articolo.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 15 - Comunicazione

- 1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Caponago a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2, del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
- 2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
- 3) E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 16 - Tutela

- 1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
- 2) In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO V

MODIFICHE

Art. 17 - Modifiche regolamentari

1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere adeguati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.

CAPO VI

Norme finali

Art. 18 – Abrogazione di norme.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le precedenti norme regolamentari nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con il presente testo normativo.

Il presente Regolamento Comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29 novembre 2011 divenuta esecutiva in data 17 gennaio 2012 .

Dalla Residenza Municipale, 17 gennaio 2012

IL SINDACO CAVENAGO Dr. Carlo IL SEGRETARIO COMUNALE SALPIETRO Dr. Fulvia

Copia del presente Regolamento Comunale è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni a partire dal 18 gennaio 2012 al 2 febbraio 2012.

Dalla Residenza Municipale, 2 febbraio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE SALPIETRO Dr. Fulvia

Il presente Regolamento Comunale è entrato in vigore in data 3 Febbraio 2012

Dalla Residenza Municipale, 3 febbraio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE SALPIETRO Dr. Fulvia